



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Targa non leggibile: multa nulla?

Autore: Redazione | 09/03/2021



Se dalla fotografia scattata dalla polizia tramite l'autovelox o il photored non si vede chiaramente il numero della targa non è possibile fare l'ingrandimento al computer.

Che fine fa la **multa** elevata tramite un'apparecchiatura elettronica se, dalla foto, la **targa non risulta leggibile**? Di tanto si è più volte occupata la magistratura. Ci sono numerose sentenze che stabiliscono la nullità del verbale tutte le volte in

cui non vi è certezza circa l'identità del trasgressore: certezza che non può restituire neanche un ingrandimento fatto al computer.

Possibile? Stando ad alcune pronunce, nell'era delle immagini digitali, la legge non consente di supplire alle incertezze lasciate dalla telecamera tramite gli strumenti informatici.

Risultato, è **nulla la multa se la targa non è leggibile**.

Cerchiamo di fare il punto della situazione e di vedere quali sono le principali indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza.

Multa nulla se la targa non si vede

Secondo il giudice di Pace di Voghera **[1]**, la contravvenzione elevata dall'**autovelox** può essere considerata illegittima, e quindi va annullata, tutte le volte in cui le **risultanze fotografiche** concernenti gli accertamenti appaiono inidonee a fornire la prima prova dell'accertamento, il che avviene proprio quando **non sono leggibili le targhe delle automobili**.

La mancanza dell'esatta indicazione della targa deve quindi portare necessariamente alla dichiarazione di nullità del verbale, in quanto risulterebbe non fornita la conferma di un elemento essenziale per l'individuazione del trasgressore.

Anche il Giudice di Pace di Perugia **[2]** ha ritenuto che la sanzione fondata su fotografie che non consentono di risalire con chiarezza al **numero di targa** del trasgressore è illegittima.

La ragione di tale indirizzo giurisprudenziale è facilmente intuibile: se non c'è certezza sull'**identità del trasgressore** non vi può essere alcuna sanzione.

La questione si pone sia per quanto attiene alle multe elevate tramite **autovelox** che a quelle fatte al **passaggio col semaforo rosso**. Di tanto si è occupata anche una Circolare del Ministero dei trasporti del 30.06.2005, come ricordato da una pronuncia del giudice di Pace di Lecce **[3]**.

Targa illeggibile: la foto non si può ingrandire

Inoltre, sul punto, risulta interessante la precisazione fatta dal giudice di Pace di Voghera il quale - citando altra giurisprudenza **[1]** - ha precisato che l'**ingrandimento della targa**, già fotografata dall'apparecchiatura elettronica ma non facilmente distinguibile dallo scatto, non è ammesso dalla legge. La targa infatti deve essere leggibile già dalla rilevazione fotografica e non attraverso altri mezzi tecnici particolari come, ad esempio, il ricorso alla "**lente d'ingrandimento**" del computer.

L'ingrandimento che identifica la targa posta al di fuori dell'immagine fotografica non può essere ammesso nel corso della causa e il giudice non può prenderlo in considerazione; sicché, ogni valutazione e decisione va presa come se l'ingrandimento della targa non ci fosse, «perché sta al di fuori dell'immagine impressa nella fotografia» **[1]**.

Due targhe nella foto

Il problema dell'identificazione del trasgressore si pone anche quando nella foto compaia più di una targa, seppur leggibile. Si pensi al caso di un **sorpasso**: potrebbe non esservi alcuna certezza in merito all'identità del conducente che ha fatto "scattare" l'autovelox. Pertanto, in presenza di due o più auto nello stesso fotogramma della foto, la multa è illegittima.

Note

[1] Giudice di Pace di Voghera, sent. n. 150/2020. **[2]** Giudice di Pace di Perugia, sent. n. 214/2013 del 4.03.2013. **[1]** Giudice di Pace di Lecce sent. n. 825/2016.